



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N. 72 del 20/12/2018

SEDUTA Ordinaria DI 1° CONVOCAZIONE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n.175.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 20:00, previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare "Dott. A. Vanelli - P.za Santuario 7 - si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.	Consiglieri	presenti	assenti	n.	Consiglieri	presenti	assenti
1	Alessandro FAGIOLI-Sindaco	Sì	==	14	Luisa Ludovica GARBELLI	Sì	==
2	Raffaele FAGIOLI	Sì	==	15	Anna Maria SIRONI	Sì	==
3	Davide BORGHI	Sì	==	16	Alfonso Enrico INDELICATO	Sì	==
4	Claudio SALA	Sì	==	17	Francesco Davide LICATA	Sì	==
5	Angelo VERONESI	Sì	==	18	Nicola GILARDONI	Sì	==
6	Riccardo Francesco GUZZETTI	Sì	==	19	Ilaria Maria PAGANI	Sì	==
7	Micol MARZORATI	Sì	==	20	Rosanna LEOTTA	Sì	==
8	Giuseppe MAI	Sì	==	21	Franco CASALI	Sì	==
9	Antonio CODEGA	Sì	==	22	Francesco BANFI	Sì	==
10	Giuseppe LEGNANI	Sì	==	23	Davide VANZULLI	Sì	==
11	Carlo PESCATORI	Sì	==	24	Pierluigi BENDINI	Sì	==
12	Davide NEGRI	==	Sì	25	Simona PAPALUCA	Sì	==
13	Sara CILLO	==	Sì				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 23

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale **Dott. Vittorio Carrara.**

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli, Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Gianpietro Guaglianone, Maria Assunta Miglino, Paolo Strano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 20 dicembre 2018

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n.175.

Il Consiglio Comunale

Richiamato il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) integrato e modificato dal D.Lgs. n.100 del 16/6/2017;

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n.175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti locali di eseguire entro il 30/9/2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/9/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni in applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. Ricognizione partecipazioni possedute" con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/9/16 ed è stato deciso di proseguire nell'azione di dismissione della partecipazione in Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. e di mantenere, avendone verificato la sussistenza delle condizioni, le partecipazioni nelle seguenti società:

- Saronno Servizi S.p.A.;
- S.E.S.S.A. Srl;
- Lura Ambiente S.p.A.;
- SSD Saronno Servizi Srl;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del TUSP che dispone che l'alienazione/dismissione delle partecipazioni, individuate nel provvedimento, debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, l'Amministrazione comunale ha esercitato il diritto di recesso e che con PEC del 27 giugno 2018 il CDA della Società Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa ha comunicato di aver deliberato la liquidazione della quota di partecipazione del Comune di Saronno al valore nominale delle azioni per un importo pari a € 5.164,60;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del TUSP, l'Amministrazione comunale ha provveduto a comunicare al MEF, entro la scadenza stabilita del 7 dicembre 2018, l'esito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione, attraverso la nuova funzionalità dell'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro";

Visto l'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Con voti, espressi nei modi di legge, **favorevoli n. 15** dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele Fagioli – Presidente-, Borghi - Vice Presidente -,Veronesi ,Sala, Legnani, Marzorati, Guzzetti, Sironi, Pescatori, Codega, Garbelli e Mai del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania, Papaluca del gruppo Forza Italia e Casali del gruppo Tu@Saronno, **astenuti n. 3** : Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle e il consigliere Indipendente Banfi, **contrari n. 5** i sigg.ri: Gilardoni, Leotta, Pagani e Licata del gruppo Partito Democratico e il consigliere Indipendente Indelicato, **su n. 23** consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1)** Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Saronno alla data del 31/12/2017, come risultanti dall'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2)** Di prendere atto che l'azione di dismissione della quota di partecipazione nella società Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa è proseguita e che il CDA della Società ha comunicato al Comune di aver deliberato la liquidazione della quota di partecipazione al valore nominale (€ 5.164,60) così come previsto dallo Statuto della Società;

3) Di prendere atto, per le motivazioni espresse nell'allegato A, della volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere le partecipazioni possedute direttamente e indirettamente nelle seguenti società:

- Saronno Servizi Spa;
- S.E.S.S.A. Srl;
- Lura Ambiente Spa;
- SSD Saronno Servizi Srl.

4) Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate del Comune;

5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portale.tesoro.mef.gov.it> e alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 come dichiara con apposita votazione espressa nei modi di legge, con voti **favorevoli n.15** dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele Fagioli – Presidente-, Borghi - Vice Presidente -, Veronesi, Sala, Legnani, Marzorati, Guzzetti, Sironi, Pescatori, Codega, Garbelli e Mai del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania, Papaluca del gruppo Forza Italia e Casali del gruppo Tu@Saronno, **astenuti n. 3** Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle e il consigliere Indipendente Banfi, **contrari n. 5** i sigg.ri: Gilardoni, Leotta, Pagani e Licata del gruppo Partito Democratico e il consigliere Indipendente Indelicato, su n. 23 consiglieri presenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72 del 20/12/2018

I \ A	Beneficiario\Debitore	Numero	Eserc.	Comp.	Importo	Piano dei conti	Cap.	Siope
							

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n.175.

- **Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)**

Saronno, 13/12/2018

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Cristina Pizzetti

- **Parere di regolarità contabile (comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)**
- **Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)**

Saronno, 13/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 9 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

